

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### **Il contributo unificato è dovuto nuovamente quando la causa è iscritta a ruolo di fronte ad un giudice diverso da quello inizialmente adito**

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, comma 1, (Testo unico in materia di spese di giustizia) stabilisce che "è dovuto il [contributo unificato](#) di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario salvo quanto previsto dall'art. 10"; la lettera della legge correla il contributo alla "iscrizione a ruolo"; l'art. 10 non menziona il caso di riassunzione della causa a seguito di dichiarazione di incompetenza. Ciò considerato, è corretta la tesi per cui - posto che il contributo ha la funzione di coprire il "costo" di funzionamento della macchina processuale ed è la forfetizzazione dei tributi giudiziari dovuti secondo la legislazione previgente per ogni singolo atto del processo - nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha propri costi; alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla quindi la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato. Difatti, il contributo di iscrizione a ruolo è dovuto non una sola volta indipendentemente dalla articolazione del processo in un grado o in più gradi, ma ogni volta in cui vi è una iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso.

**Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 11.4.2018, n. 8912**

...omissis...

1. Con i cinque motivi di ricorso, il Ministero della Giustizia, deduce:

1.1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 53 e 54, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essersi la commissione tributaria limitata a rinviare alla motivazione della decisione di primo grado senza dar conto di avere esaminato i motivi dell'appello;

1.2. in subordine, difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.3. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., comma 1, art. 102 c.p.c., comma 2, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 14, commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la commissione omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, litisconsorte necessario relativamente alla questione sollevata da X riguardo alla non sequestrabilità del veicolo;

1.4 violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la commissione respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, relativamente alla contestazione della debenza dell'imposta, malgrado tale contestazione fosse da ritenersi tardiva perchè non proposta tramite impugnazione della cartella notificata a dddddd il 10.11.2007;

1.5. violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 115 del 2002, degli artt. 9 e 14, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione errato nel ritenere che il contributo unificato da versarsi per la pretesa azionata davanti al Giudice di Pace non fosse dovuto avendo la ddddddagato il contributo unificato per la nuova iscrizione della causa a ruolo davanti al Tribunale ove la causa era stata riassunta a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace.

2. Con i tre motivi di ricorso incidentaleddddd deduce:

2.1 violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la commissione omesso di liquidare a favore di essa controricorrente le spese del primo grado di giudizio;

2.2. in subordine, violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese di primo grado;

2.3. violazione dell'art. 2333 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione tributaria regionale liquidato una somma (Euro 600,00 più accessori) irrisoria e non coerente con i principi sanciti dalla norma del codice civile.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato:

3.1. la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce in quanto riportato al punto 3. della superiore esposizione in fatto;

3.2. sono pertinenti i richiami fatti dal Ministero alle pronunce di questa Corte nn. 18625/2010; 15483/2008; 2268/2006; 2196/2003, tutte nel senso di recente ribadito della Sezione Sesta-5, con ordinanza n. 15884/2017, la quale ha affermato: "In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la

sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame".

4. La sentenza deve pertanto essere cassata.

5. E' possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., affrontando la questione centrale ed esclusivamente di diritto, posta con il quinto motivo di ricorso:

5.1. il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, comma 1, (Testo unico in materia di spese di giustizia) stabilisce che "è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario salvo quanto previsto dall'art. 10";

5.2. la lettera della legge correla il contributo alla "iscrizione a ruolo";

5.3. l'art. 10 non menziona il caso di riassunzione della causa a seguito di dichiarazione di incompetenza;

5.4. il contributo ha la funzione di coprire il "costo" di funzionamento della macchina processuale ed è la forfetizzazione dei tributi giudiziari dovuti secondo la legislazione previgente per ogni singolo atto del processo;

5.5. nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha propri costi;

5.6. alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato;

5.7. la tesi sostenuta dalla difesa del Ministero della Giustizia con il quinto motivo di ricorso, sulla base della nota emessa dal medesimo Ministero in data 29.9.2003 ad integrazione e chiarimento della circolare n. 3 del 13.5.2002, è corretta;

5.8. le parole della legge secondo le quali il contributo è dovuto "per ciascun grado del giudizio", da un lato, non contrastano con quanto precede posto che esse significano che il contributo di iscrizione a ruolo è dovuto non una sola volta indipendentemente dalla articolazione del processo in un grado o in più gradi, ma ogni volta in cui vi è una iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso, dall'altro lato, sono suscettive di interpretazione a supporto della conclusione raggiunta perchè confermano che il contributo è dovuto nuovamente quando la causa è iscritta a ruolo di fronte ad un giudice diverso da quello inizialmente adito;

5.9. nè vale l'osservazione, fatta dalla commissione tributaria provinciale e ripetuta dalla commissione regionale, a mente della quale non è possibile pretendere il pagamento del contributo "due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di Pace al Tribunale", in quanto l'indubbia identità tra processo riassunto e processo svoltosi davanti al giudice incompetente si sostanzia nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali

della domanda iniziale (Cass.19030/2008), ma non interferisce con la questione del costo del processo;

5.10. in ragione di quanto precede, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, guardando al merito, l'iniziale ricorso ssssss respinto.

6. Accolto il ricorso principale risulta per ciò stesso da rigettare il ricorso incidentale.

7. La novità del tema discusso giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

pqm

La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, decide nel merito con rigetto dell'iniziale ricorso di dddddd compensa le spese.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile